

ATTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, SERVIZI DI SICUREZZA E SERVIZI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE N° 3 (SPC ED. 3) – ID 2573. BANDO PUBBLICATO SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 16/04/2025 E PROROGATO CON AVVISI PUBBLICATI SULLA G.U.U.E. N. S-108 DEL 06/06/2025 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 09/06/2025, SULLA GUUE N. S 125 DEL 03/07/2025 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 04/07/2025, SULLA GUUE N. S 180 DEL 19/09/2025 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 22/09/2025, SULLA GUUE N. S 199 DEL 16/10/2025 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 17/10/2025, SULLA GUUE N. S 222 DEL 18/11/2025 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 19/11/2025, SULLA GUUE N. S 17 DEL 26/01/2026 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 27/01/2025, SULLA GUUE N. S 35 DEL 19/02/2026 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 20/02/2026, SULLA GUUE N. S 57 DEL 23/03/2026 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 24/03/2026, SULLA GUUE N. S 69 DEL 09/04/2026 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 10/04/2026 E SULLA GUUE N. S 100 DEL 27/05/2026 E SULLA PIATTAFORMA ANAC DI PUBBLICITÀ A VALORE LEGALE (PVL) DEL 28/05/2026,

PREMESSO CHE

- con bando pubblicato sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 16/04/2025, Consip S.p.A. ha indetto la gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le Pubbliche Amministrazioni - edizione n° 3 (AQ SPC ED. 3) – ID 2573;
- con gli avvisi pubblicati sulla G.U.U.E. n. S-108 del 06/06/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 09/06/2025, sulla GUUE n. S 125 del 03/07/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 04/07/2025, sulla GUUE n. S 180 del 19/09/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 22/09/2025, sulla GUUE n. S 199 del 16/10/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 17/10/2025, sulla GUUE n. S 222 del 18/11/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 19/11/2025, sulla GUUE n. S 17 del 26/01/2026 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 27/01/2025, sulla GUUE n. S 35 del 19/02/2026 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 20/02/2026, sulla GUUE n. S 57 del 23/03/2026 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 24/03/2026, sulla

Atto di revoca

Gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le Pubbliche Amministrazioni - edizione n° 3 (AQ SPC ED. 3) – ID 2573

GUUE n. S 69 del 09/04/2026 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 10/04/2026 e sulla GUUE n. S 100 del 27/05/2026 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 28/05/2026 sono state disposte le proroghe della suddetta gara;

- alla luce di tali proroghe il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 30/06/2026 alle ore 16:00 e la prima seduta pubblica per il 01/07/2026 alle ore 10:00;

CONSIDERATO CHE

- successivamente alla pubblicazione della gara, in data 05/05/2025, è stato pubblicato il DPCM del 30/04/2025 recante la *“Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”*. Tale DPCM è stato poi modificato, in data 02/10/2025, da apposito DPCM (pubblicato il successivo 18/10/2025) volto a estenderne la disciplina anche ai *“servizi e i sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia stand-alone che non stand-alone) e successive evoluzioni tecnologiche”*;
- i predetti DPCM sono stati adottati dal Governo in attuazione della Legge 90/2024, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza nazionale contro minacce cyber nell'ambito del procurement pubblico e hanno introdotto previsioni specifiche in ordine all'introduzione, nelle gare, di: (i) elementi essenziali di cyber sicurezza, in caso di acquisto di beni e servizi informatici, appartenenti a specifiche categorie tecnologiche, destinati ad essere impiegati per contesti connessi alla tutela degli interessi nazionali strategici; e (ii) apposito criterio premiale per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso *“di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO o di Paesi che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle infrastrutture classificate, ricerca e innovazione”*, in caso di acquisto di tecnologie di cybersicurezza, destinate a essere impiegate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 105/2019, e riguardanti le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo D.L. 105/2019, ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica;
- tenuto conto dell'oggetto della gara in argomento, si è reso necessario svolgere importanti approfondimenti, anche tramite interlocuzione con le Autorità di settore, volti a valutare le più opportune modalità di applicazione delle previsioni introdotte dai due DPCM. Peraltro, in data 16/05/2025 un operatore del settore ha impugnato il bando e gli altri atti della gara SPC ED. 3 dinnanzi al TAR del Lazio, lamentando, tra gli altri motivi, che la *lex specialis* di gara sarebbe illegittima per essere stata adottata senza tener conto del DPCM 30/04/2025;
- in data 03/11/2025, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sentita ANAC, ha pubblicato le *“Linee Guida per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'art. 14 della L. 90/2024”*, nell'ambito delle quali ha fissato in 8 punti tecnici il punteggio da attribuire al criterio premiale sulla provenienza geografica sopra richiamato, indicando modalità diverse per l'attribuzione del punteggio, tra servizi e i sistemi di telefonia mobile 4G e 5G e altre tecnologie di cybersicurezza;
- tali Linee Guida, unitamente al DPCM del 02/10/2025 e al DPCM del 30.4.2025, sono state oggetto di impugnazione, da parte del medesimo operatore del settore, mediante ricorso presso il TAR Lazio, notificato in data 17/12/2025, cui ha fatto poi seguito, in data

Atto di revoca

Gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le Pubbliche Amministrazioni - edizione n° 3 (AQ SPC ED. 3) – ID 2573

- 09/02/2026, anche apposita segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- in tale contesto si sono resi necessari approfondimenti particolarmente complessi, per l'espletamento dei quali è stato necessario disporre molteplici proroghe dei termini per la presentazione delle offerte;
 - a distanza di diversi mesi dall'originaria pubblicazione della gara, in relazione al mercato di riferimento, impattato dall'iniziativa, si sono riscontrati:
 - il raggiungimento di una stabilità infrastrutturale, da parte degli operatori del settore, grazie all'avvenuto incremento di copertura sull'intero territorio nazionale realizzato nell'ambito dei piani nazionali per la diffusione della Banda Ultra Larga (BUL);
 - l'ampliamento delle reti di accesso, in particolare delle infrastrutture di rete fissa ad alta e ultra-larga capacità, che ha contribuito a ridurre le barriere all'ingresso e a creare condizioni più favorevoli alla presenza di una pluralità di operatori, anche di dimensioni contenute;
 - una crescita del ruolo degli operatori di minori dimensioni (con particolare riferimento al territorio locale), favorita proprio dal rafforzamento e dall'estensione della copertura infrastrutturale sul territorio nazionale;

VISTO

l'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i., che dispone: "1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (...)";

RITENUTO CHE

- la situazione di fatto e di diritto, rispetto al momento della pubblicazione della gara, è mutata in modo imprevedibile, in quanto:
 - o sono entrate in vigore nuove normative e prassi in materia di cybersicurezza, formulate in termini particolarmente incisivi e comunque non prevedibili al momento della pubblicazione della gara. In particolare, la gara in oggetto deve essere necessariamente adeguata alla normativa sopravvenuta, tenuto conto: i) della rilevanza strategica dell'oggetto dell'iniziativa; ii) della tipologia di possibili Amministrazioni aderenti alla stessa, che vede la presenza di soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e/o comunque operanti in contesti connessi alla tutela degli interessi nazionali strategici; iii) della conseguente esigenza di tutelare tali Amministrazioni rispetto a rischi di cybersicurezza, tutela che potrebbe non essere adeguatamente garantita senza l'applicazione della richiamata normativa sopravvenuta, tenuto anche conto della lunga durata dell'AQ (60 mesi, prorogabili di ulteriori 12);
 - o il mercato di riferimento è stato interessato dalla crescita degli operatori di minori dimensioni nel settore oggetto di gara, con particolare riferimento al territorio locale;

Atto di revoca

Gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le Pubbliche Amministrazioni - edizione n° 3 (AQ SPC ED. 3) – ID 2573

- in ragione di quanto sopra, si rende necessaria, e si ritiene comunque opportuna, una rivalutazione dell'interesse pubblico legato alla tutela della concorrenza, della massima partecipazione e della non discriminazione;
- infatti, all'esito degli approfondimenti svolti è emerso che: i) la pedissequa applicazione, all'attuale impianto di gara, delle nuove normative e prassi relative alla cybersicurezza (in termini di introduzione degli elementi essenziali di cyber sicurezza, ma soprattutto, del criterio premiale sulla provenienza geografica), senza l'introduzione di ulteriori, radicali, modifiche nella struttura di gara, volte ad assicurare un adeguato bilanciamento di quanto oggetto di valutazione, determinerebbe ingiustificabili distorsioni competitive, pregiudicando il corretto ed equilibrato spiegamento della concorrenza tra gli operatori economici e comunque la massima partecipazione; ii) in ogni caso, una revisione dell'attuale impianto di gara volta a tenere conto delle caratteristiche del mercato di riferimento sopra rappresentate, consentirebbe di favorire la più ampia partecipazione possibile, anche verso imprese di minori dimensioni, in particolare quelle operanti a livello locale;
- tali evidenze spostano il baricentro dell'interesse pubblico perseguito, rendendo prevalente, rispetto al momento della pubblicazione della gara, l'esigenza di tutela della concorrenza e della non discriminazione, soprattutto nei confronti delle imprese di minori dimensioni;
- in tale ottica, emerge l'esigenza di modificare l'attuale impostazione della gara, al fine di renderla pienamente rispondente al mutato contesto di riferimento;
- l'ipotesi di una rettifica della documentazione di gara già pubblicata, e quindi l'adozione di una ulteriore proroga, non risulta percorribile tenuto conto delle rilevanti modifiche strutturali che occorrerebbe apportare all'iniziativa per consentire il perseguimento del rivalutato interesse pubblico, la cui adozione richiederebbe comunque ulteriori approfondimenti anche con il coinvolgimento delle Autorità di settore competenti;
- inoltre, tenuto conto del tempo trascorso a causa degli approfondimenti rappresentati in premessa e di quello che sarebbe ulteriormente necessario per l'espletamento della gara, nell'ambito dell'iniziativa in oggetto non sarebbe garantito il rispetto dei tempi massimi consentiti per la procedura dall'Allegato I.3 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- tenuto conto di tutto quanto sopra, Consip S.p.A. ritiene necessario, e comunque maggiormente rispondente all'interesse pubblico, bandire una nuova gara, con un'impostazione che, rispetto all'attuale, si prefigga, per un verso, di dare integrale attuazione alla nuova normativa sulla cybersicurezza (ferme le eventuali modifiche alla stessa, connesse all'esito del giudizio di relativa impugnazione attualmente pendente) e, per l'altro, di garantire il corretto svolgimento del confronto concorrenziale tra tutti gli operatori, tenendo in particolare conto anche delle caratteristiche del mercato di riferimento, il tutto nell'ottica di assicurare la piena tutela della concorrenza, in un'ottica di proporzionalità e non discriminazione, anche e soprattutto verso operatori di minori dimensioni, anche con particolare riferimento al territorio locale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- non essendo ancora venuto a scadere il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto, non si configura in capo alle imprese partecipanti alla procedura alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della stessa;

Atto di revoca

Gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le Pubbliche Amministrazioni - edizione n° 3 (AQ SPC ED. 3) – ID 2573

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,

CONSIP S.P.A.

DETERMINA

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la gara in oggetto e tutti gli atti, presupposti e successivi, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate;
2. di comunicare il presente provvedimento a tutte le imprese che abbiano eventualmente presentato offerta entro i termini previsti dal bando di gara così come prorogato, invitandole al ritiro dell'offerta medesima tramite il Sistema, non configurandosi in capo alle stesse alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;
3. di pubblicare l'avviso di cui al presente provvedimento sui siti www.acquistinretepe.it e www.consip.it.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Avv. Marco Reggiani
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)

Atto di revoca

Gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le Pubbliche Amministrazioni - edizione n° 3 (AQ SPC ED. 3) – ID 2573